



REPUBBLICA DI SAN MARINO

REGOLAMENTO 7 agosto 2026 n.24

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.43 adottata nella seduta del 7 luglio 2026;
Visti l'articolo 5, comma 5, della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 13 della Legge
Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente regolamento:*

DISPOSIZIONI ATTUATIVE IN MATERIA DI MANCATO VERSAMENTO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI E SOCIALI

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1 (Finalità)

1. Il presente regolamento disciplina le modalità operative per l'attuazione dell'articolo 8 della Legge 22 dicembre 2025 n.158, definendo le procedure di comunicazione che l'Istituto per la Sicurezza Sociale (in seguito, brevemente ISS) adotta nei confronti dei lavoratori subordinati nelle ipotesi previste dal citato articolo.
2. Il presente regolamento disciplina e definisce, inoltre, i criteri applicativi volti a definire il computo delle mensilità relative al mancato pagamento di contributi riferiti al sistema di previdenza principale (in seguito, brevemente contributi ISS) e di contributi riferiti alla previdenza complementare (in seguito, brevemente contributi FONDISS) iscritti a ruolo, sia nei confronti di operatori economici sia di persone fisiche, ai fini del raggiungimento della soglia di tredici mensilità, anche non consecutive, che determinano la sospensione dell'autorizzazione ad operare prevista dall'articolo 6, comma 1 della Legge 3 marzo 2025 n.30.
3. Il presente regolamento, infine, detta norme attuative dell'articolo 44 della Legge 13 dicembre 2005 n.179, integralmente sostitutivo dell'articolo 38 della Legge 22 dicembre 1955 n.42, come da ultimo modificato dall'articolo 47 della Legge 18 dicembre 2006 n.135, nonché dell'articolo 40 della Legge 29 novembre 2022 n.157, come modificato dall'articolo 4 della Legge n.30/2025.

CAPO II
DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL'ARTICOLO 8 DELLA
LEGGE 22 DICEMBRE 2025 n.158

Art. 2
(Principi e criteri di valutazione)

1. La comunicazione ai lavoratori subordinati di cui all'articolo 8 della Legge n.158/2025 è effettuata dall'ISS, tramite l'Ufficio Contributi, Ispettorato e FONDISS (in seguito, brevemente Ufficio) limitatamente alle mensilità corrispondenti a prestazioni lavorative effettivamente rese.
2. Le variazioni contributive imputabili al datore di lavoro restano distinte e separate per ciascuna posizione contributiva ad esso riconducibile, secondo le codifiche amministrative vigenti.
3. La verifica del presupposto di inottemperanza, ai sensi del citato articolo 8, ossia il mancato pagamento integrale dei contributi per tre mensilità, anche non consecutive, è effettuata con riferimento alla specifica posizione contributiva relativa al rapporto di lavoro del singolo lavoratore subordinato.
4. Ai fini della verifica di cui al comma 3, l'Ufficio controlla, per ciascun lavoratore subordinato, l'effettiva maturazione delle mensilità di lavoro.
5. Tale verifica tiene in considerazione:
 - a) la data di assunzione del lavoratore subordinato;
 - b) eventuali periodi di sospensione od aspettativa non retribuita;
 - c) la data di cessazione del rapporto di lavoro;
 - d) ogni altra circostanza rilevante ai fini della maturazione dell'obbligazione contributiva.
6. Ai fini del raggiungimento della soglia di tre mensilità, non sono considerate le mensilità per le quali non sussista obbligo contributivo in relazione alla posizione del singolo lavoratore subordinato.

Art. 3
(Modalità di accertamento delle mensilità non versate)

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 della Legge n.158/2025, le verifiche relative al mancato versamento dei contributi ISS e contributi FONDISS sono effettuate dall'Ufficio su base bimestrale.
2. Qualora in esito alle verifiche di cui al comma 1, risultino tre mensilità, anche non consecutive, per le quali il datore di lavoro non abbia ottemperato al pagamento integrale dei contributi previdenziali ed assistenziali, sia a carico del datore di lavoro sia a carico del lavoratore subordinato, l'Ufficio applica la procedura di cui al presente articolo.
3. Ai fini del computo delle mensilità non pagate, il conteggio dei contributi è effettuato distintamente con riferimento ai contributi ISS ed ai contributi FONDISS.
4. Sul portale CONTRISS, all'interno della sezione "Movimenti contabili" della posizione aziendale, è attivato un tasto funzionale che consente al personale dell'Ufficio di contrassegnare, mediante apposito flag, le somme risultate non versate, sia con riferimento ai contributi ISS che ai contributi FONDISS.
Per somme non versate si intendono:
 - a) l'intera mensilità contributiva non versata;
 - b) la quota non versata riferita a mensilità contributiva parzialmente assolta, ad esclusione di versamenti parziali effettuati a causa di errori materiali od omissioni in cui il debitore sia incorso in buona fede ai sensi dell'articolo 44, settimo comma della Legge n.179/2005 e successive modifiche.
5. L'attivazione del flag genera automaticamente un alert informatico sul portale ARPA del lavoratore subordinato interessato, mediante la creazione di una sezione dedicata denominata

“Contributi non pagati – articolo 8 L.158/2025”.

6. Qualora intervenga il totale pagamento di una delle mensilità oggetto di comunicazione, al momento della registrazione contabile sul portale, il flag originariamente attivato sul portale CONTRISS su detta mensilità è automaticamente disattivato.

7. Contestualmente all'operazione di cui al comma 6, la mensilità interessata è rimossa dall'elenco delle mensilità non versate visualizzabili dal lavoratore subordinato sul portale ARPA. L'aggiornamento dei dati avviene in modalità automatizzata, sulla base delle registrazioni contabili effettuate dall'Ufficio, assicurando la tempestiva visualizzazione di eventuali regolarizzazioni nella sezione dedicata del portale ARPA.

8. L'Ufficio, inoltre, aggiorna la sezione dedicata del portale ARPA, denominata “Contributi non pagati – articolo 8 L.158/2025”, mediante l'inserimento di apposito campo informativo volto a dare evidenza di:

- a) piani di rientro (in seguito, identificati anche con l'espressione piano di rateizzazione) del debito contributivo definiti fra il datore di lavoro e l'Ufficio medesimo, ai sensi dell'articolo 44 della Legge n.179/2005 e successive modifiche nonché dell'articolo 13 del presente regolamento, oppure
- b) dilazioni di pagamento o promesse di pagamento o definizioni agevolate (in seguito, identificate anche con l'espressione piano di rateizzazione) del debito contributivo definite fra il datore di lavoro e Banca Centrale della Repubblica di San Marino – Servizio di Esattoria (in seguito, brevemente BCSM) ai sensi dell'articolo 34 o dell'articolo 34-bis della Legge 25 maggio 2004 n.70 e successive modifiche o delle norme che, tempo per tempo, regolamentano la definizione agevolata. A tale fine BCSM assolve agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 6.

9. La comunicazione mantiene evidenza dell'originaria omissione contributiva, precisando che la mensilità è interessata da pagamento parziale in virtù di piano di rateizzazione in essere con l'Ufficio o con BCSM. La comunicazione, inoltre, evidenzia:

- a) se il mancato o parziale pagamento sia riferito a mensilità oggetto o meno di piano di rateizzazione;
- b) l'eventuale presenza o meno di forme di garanzia prestate dal datore di lavoro in relazione al piano di rateizzazione.

10. La mensilità è considerata regolarizzata soltanto al momento dell'integrale adempimento dell'obbligazione contributiva, secondo quanto previsto dagli accordi di rateizzazione.

Art. 4

(Modalità telematiche di comunicazione)

1. La comunicazione ai lavoratori subordinati di cui all'articolo 8 della Legge n.158/2025, è effettuata esclusivamente mediante strumenti telematici, attraverso l'implementazione di apposita funzionalità informatica sul portale ARPA accessibile tramite il Portale Internet dell'Amministrazione.

2. Ai fini della comunicazione di cui al comma 1, l'Ufficio procede secondo le seguenti modalità:

- a) in caso di primo accertamento del raggiungimento di tre mensilità non versate, l'Ufficio provvede alla comunicazione al lavoratore subordinato mediante pubblicazione sul portale ARPA entro il mese successivo a quello dell'accertamento;
- b) qualora, successivamente al primo accertamento, risultino ulteriori mensilità non versate rispetto a quelle già comunicate, l'Ufficio aggiorna la comunicazione sul portale ARPA;
- c) l'aggiornamento è effettuato ogniqualvolta si aggiungano ulteriori mensilità rispetto a quelle precedentemente indicate, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi 6, 7 e 10 in caso di intervenuta regolarizzazione.

3. Una volta resa disponibile la comunicazione sul portale ARPA, al lavoratore subordinato è

automaticamente inviato, all'indirizzo indicato dal lavoratore ai sensi dell'articolo 5, comma 3, un messaggio di posta elettronica di notifica contenente l'invito a collegarsi per prendere visione delle informazioni. Tale informazione può essere portata a conoscenza del lavoratore anche con modalità alternative di comunicazione telefonica o telematica individuate dall'Ufficio.

4. Attraverso la sezione dedicata, il lavoratore subordinato può visualizzare la comunicazione contenente l'indicazione delle mensilità per le quali il datore di lavoro non abbia ottemperato al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

Art. 5 *(Disposizioni transitorie)*

1. Ai fini dell'avvio in data 1° ottobre 2026 del servizio di comunicazione di cui al presente Capo II, si considera la situazione iniziale dei mancati versamenti dei contributi ISS e dei contributi FONDISS accertata dall'Ufficio al 31 agosto 2026 e riferita, pertanto, al solo bimestre febbraio-marzo 2026 ed al mancato rispetto di eventuale piano di rateizzazione precedentemente accordato. I successivi aggiornamenti della comunicazione avvengono a partire da detta situazione iniziale, applicando i criteri e le disposizioni di cui all'articolo 3.

2. Entro il 1° settembre 2026, l'Ufficio provvede a dare apposita informativa preventiva circa l'attivazione del servizio di comunicazione di cui al presente Capo II. Tale informativa è finalizzata ad invitare i lavoratori subordinati a consultare il portale ARPA, nella sezione dedicata alle comunicazioni relative ai contributi previdenziali ed assistenziali non versati, ai sensi dell'articolo 8 della Legge n.158/2025.

3. Allo scopo di consentire la tempestiva registrazione sul Portale della Pubblica Amministrazione, gli interessati sono tenuti, entro il 15 settembre 2026, a collegarsi al portale ARPA e inserire il proprio indirizzo di posta elettronica ovvero numero di telefono cellulare, al quale è inviata la notifica relativa alla comunicazione di cui all'articolo 4, comma 3.

4. Le modalità di diffusione dell'informativa sono individuate dall'ISS mediante propri canali, inclusi avvisi pubblici, comunicazioni sul sito istituzionale e ulteriori strumenti ritenuti idonei a garantire la massima conoscibilità.

Art. 6 *(Coordinamento tra uffici e servizi)*

1. Ai fini di quanto previsto all'articolo 3, commi 8, 9 e 10, BCSM, tramite il Servizio di Esattoria, comunica in via automatizzata tramite il proprio applicativo informatico a disposizione dell'Ufficio, l'eventuale formalizzazione di piani di rateizzazione dei debiti contributivi previsti dall'articolo 34 o dall'articolo 34-bis della Legge n. 70/2004 e successive modifiche ovvero da accordi di definizione agevolata previsti dalle norme, tempo per tempo vigenti.

CAPO III **DEFINIZIONE DEI CRITERI PER LA SOSPENSIONE E LA REVOCA DELLA LICENZA PER MANCATO PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PREVISTA DALL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE 3 MARZO 2025 N.30**

Art. 7 *(Categorie contributive)*

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, comma 1, della Legge n.30/2025, sono incluse nei contributi ISS e contributi FONDISS iscritti a ruolo, le seguenti categorie contributive:

a) contributi dovuti per lavoratori subordinati, lavoratori occasionali e lavoratori pensionati

- subordinati;
- b) contributi dovuti dalla macrocategoria dei lavoratori autonomi, ai sensi dell'articolo 15, secondo comma della Legge 20 dicembre 1990 n.156 e successive modifiche, ivi compresi quelli previsti dall'articolo 17 ter della Legge 31 marzo 2014 n. 40 e successive modifiche;
 - c) contributi dovuti per lavoratori agricoli;
 - d) contributi dovuti da amministratori operativi e soci prestatori di attività lavorativa in società di capitali, nonché da lavoratori CO.Co.PRO., ai sensi degli articoli 27, 28 e 29 della Legge 30 dicembre 2022 n.164;
 - e) contributi dovuti da amministratori operativi titolari di pensione;
 - f) contributi dovuti da soci prestatori di attività lavorativa in società di capitali titolari di pensione.
2. Il calcolo delle mensilità tiene conto delle diverse periodicità e scadenze previste per ciascuna categoria contributiva, come indicato all'articolo 8.
3. Nell'ipotesi in cui ad un contribuente persona fisica sia associato un codice operatore economico, ai fini della verifica dei requisiti per la sospensione dell'autorizzazione ad operare, si tiene conto in maniera cumulativa delle iscrizioni a ruolo relative sia al soggetto persona fisica sia al codice operatore economico ad esso associato.
4. Con riferimento agli appartenenti alle categorie di cui al comma 1, lettere d) ed e) nonché agli ulteriori soggetti iscritti alla Gestione Separata, quale presupposto per l'applicazione della misura sanzionatoria di cui all'articolo 6, comma 1, della Legge n.30/2025 si considera unicamente l'iscrizione a ruolo per contributi il cui valore della vera sorte superi la cifra di euro 100.000,00 (centomila/00).

Art. 8

(Criteri di computo delle mensilità e delle scadenze contributive)

1. Ai fini dell'applicazione della sospensione dell'autorizzazione ad operare, prevista dall'articolo 6 della Legge n.30/2025, si considerano somme non versate relativamente ai contributi ISS ed ai contributi FONDISS per i lavoratori subordinati, i lavoratori occasionali e i lavoratori pensionati subordinati nei seguenti casi:
- a) se, nello stesso mese, i contributi non risultano versati ad entrambi gli enti, si computa una mensilità;
 - b) se, nello stesso mese, i contributi non risultano versati ad uno solo degli enti, si computa comunque una mensilità;
 - c) le mensilità non versate si computano anche se riferite a periodi appartenenti a più anni solari.
2. Per somme non versate si intendono:
- a) l'intera mensilità contributiva non versata;
 - b) la quota non versata riferita a mensilità contributiva parzialmente assolta, ad esclusione di versamenti parziali effettuati a causa di errori materiali od omissioni in cui il debitore sia incorso in buona fede ai sensi dell'articolo 44, settimo comma della Legge n.179/2005 e successive modifiche.
3. Ai fini dell'applicazione della sospensione dell'autorizzazione ad operare, si considerano scadenze contributive non pagate dei contributi ISS e dei contributi FONDISS, per i lavoratori autonomi, ivi compresi quelli di cui dall'articolo 17-ter della Legge n.40/2014 e successive modifiche, e per i lavoratori agricoli:
- a) qualora, nella stessa scadenza contributiva (I acconto, II acconto o conguaglio), risultino non versati i contributi verso entrambi gli enti, si computa una scadenza;
 - b) qualora, nella stessa scadenza contributiva (I acconto, II acconto o conguaglio), risultino non versati i contributi verso uno solo degli enti, si computa comunque una scadenza;
 - c) le scadenze contributive si considerano anche se riferite a periodi appartenenti a più anni solari.

Art. 9

(Calcolo delle mensilità per categoria contributiva)

1. Il computo delle mensilità non versate ai fini della sospensione dell'autorizzazione ad operare avviene secondo i criteri specifici per ciascuna categoria contributiva di seguito indicata:
 - a) lavoratori subordinati, lavoratori occasionali e lavoratori pensionati subordinati: ogni mese solare di mancato versamento dei contributi ISS e dei contributi FONDISS è computato come una mensilità, fino al raggiungimento della soglia di tredici mensilità, anche non consecutive;
 - b) lavoratori autonomi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 17-ter della Legge n.40/2014 e successive modifiche, e lavoratori agricoli: si considera equivalente a tredici mensilità il mancato pagamento di tre scadenze contributive, anche non consecutive, corrispondenti a I acconto, II acconto o conguaglio.

Art. 10

(Posizioni escluse dal computo delle mensilità e dalla soglia contributiva)

1. Sono escluse dal computo delle mensilità non versate e dalla determinazione della soglia di euro 100.000,00 (centomila/00) le seguenti posizioni contributive:
 - a) contributi oggetto di piano di rateizzazione, in corso di validità, definito da BCSM ai sensi dell'articolo 34 o dell'articolo 34-bis della Legge n.70/2004 e successive modifiche;
 - b) contributi oggetto di definizione agevolata, in corso di validità, previsti dalle norme tempo per tempo vigenti;
 - c) contributi oggetto di una procedura di moratoria.

Art. 11

(Decorrenza dell'applicazione e computo iniziale delle mensilità)

1. L'articolo 6 della Legge n.30/2025, si applica a tutte le iscrizioni a ruolo dei contributi ISS e dei contributi FONDISS, comprese le iscrizioni in cartelle esattoriali con scadenza antecedente all'entrata in vigore della medesima legge.
2. Ai fini della riattivazione della licenza, il contribuente è tenuto al pagamento integrale della posizione debitoria relativa ai contributi ISS ed ai contributi FONDISS, comprese le mensilità antecedenti all'entrata in vigore della Legge n.30/2025, secondo le modalità previste dal comma 3 dell'articolo 6 della medesima legge, fatto salvo quanto previsto dai requisiti stabiliti dal Decreto Delegato 14 marzo 2024 n.50.

Art. 12

(Regolamentazione interna tra il Servizio di Esattoria di BCSM e l'Ufficio Attività Economiche e trasparenza in materia di stato del credito contributivo)

1. In linea con quanto previsto dall'articolo 6, comma 4 della Legge n.30/2025, il Servizio di Esattoria di BCSM e l'Ufficio Attività Economiche (in seguito, brevemente UAE) definiscono mediante regolamento attuativo ogni ulteriore elemento procedurale utile all'attuazione delle disposizioni di cui al predetto articolo 6 della Legge n.30/2025, come dettagliato dal presente Capo III.
2. Ai fini dell'esercizio, da parte del Consiglio per la Previdenza, del potere di verifica dello stato dei crediti contributivi iscritti a ruolo ai sensi dell'articolo 7 della Legge n.30/2025, il Servizio di Esattoria di BCSM fornisce, secondo scadenze periodiche condivise, al Consiglio medesimo, per il tramite dell'Ufficio, le informazioni ed i dati utili a tale scopo.

CAPO IV
RECUPERO DI MANCATI E RITARDATI VERSAMENTI DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

Art. 13

(Piani di rateizzazione conseguenti a mancati e ritardati versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali)

1. Al fine di favorire l'adempimento volontario delle obbligazioni pecuniarie conseguenti al mancato versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali entro i termini di legge, il periodo di tempo massimo entro il quale l'Ufficio può articolare il piano di rateizzazione con il soggetto debitore è di dodici mesi; pertanto entro tale termine massimo il debito contributivo deve essere integralmente saldato.
2. Il piano di rateizzazione di cui al comma 1 prevede il pagamento, da parte del debitore, oltre che delle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, delle penalità e degli interessi di mora stabiliti e calcolati ai sensi dell'articolo 44, terzo comma della Legge n.179/2005 e successive modifiche. Nel caso in cui il soggetto debitore non adempia alle obbligazioni previste dal piano di rateizzazione dallo stesso concordato e sottoscritto con l'Ufficio, anche con riferimento al mancato pagamento di una sola rata, quest'ultimo provvede all'iscrizione a ruolo delle somme non rimosse e di cui l'ISS ovvero FONDISS risultino creditori a norma della Legge n.70/2004 e successive modifiche, con conseguente applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 44 della Legge n.179/2005 e successive modifiche.
3. Qualora non sia possibile definire il piano di rateizzazione di cui al comma 1, l'Ufficio procede direttamente all'iscrizione a ruolo entro il quadrimestre successivo alla scadenza del termine di legge previsto per il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, ai sensi dell'articolo 44, quarto comma, primo periodo della Legge n.179/2005 e successive modifiche.

CAPO V
NORME APPLICATIVE DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE 29 NOVEMBRE 2022 N.157 E SUCCESSIVE MODIFICHE

Art. 14

(Norme applicative dell'articolo 40 della Legge n.157/2022 e successive modifiche e norme di coordinamento in materia di definizione di piani di rateizzazione)

1. Laddove l'articolo 40 della Legge n.157/2022 e successive modifiche faccia riferimento a piani di rientro rateizzati si intendono:
 - a) i piani di rateizzazione definiti dall'Ufficio ai sensi dell'articolo 44 della Legge n.179/2005 e successive modifiche e dell'articolo 13, commi 1 e 2 del presente regolamento;
 - b) i piani di rateizzazione previsti dall'articolo 34 o dell'articolo 34-bis della Legge n.70/2004 e successive modifiche o delle norme che tempo per tempo regolamentano la definizione agevolata.
2. Qualora le somme dovute a titolo di mancato versamento entro i termini di legge dei contributi previdenziali ed assistenziali siano state oggetto di iscrizione a ruolo con conseguente trasmissione al Servizio di Esattoria di BCSM ai sensi dell'articolo 13 della Legge n.70/2004, l'ISS ed FONDISS non hanno più facoltà di stipulare piani di rateizzazione né di procedere, al di fuori dei tassativi casi previsti dalla Legge n.70/2004, al discarico del ruolo.

CAPO VI
NORME FINALI

Art. 15

(Riforma dell'apparato sanzionatorio in materia di mancato o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali)

1. La Direzione Amministrativa dell'ISS elabora una proposta di revisione dell'apparato sanzionatorio in materia di mancato o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali così come definito dall'articolo 44 della Legge n.179/2005, come, da ultimo, modificato dall'articolo 47 della Legge n.135/2006 e recepito nell'Allegato H al Decreto Delegato 2 gennaio 2018 n.1 in materia di violazioni amministrative.
2. La proposta di cui al comma 1 è sottoposta alla Segreteria di Stato con delega alla Previdenza ai fini dell'adozione nella forma del decreto delegato ai sensi dell'articolo 32 della Legge 28 giugno 1989 n.68, come modificato dall'articolo 16, comma 1 della Legge 30 maggio 2019 n.88.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 7 agosto 2026/1725 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Alice Mina – Vladimiro Selva

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Andrea Belluzzi